



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA N. 20 /2016

Lavori di riparazione alla condotta sottomarina di scarico dell'impianto di depurazione del Comune di Porto Empedocle (27/04/2016 - 26/05/2016)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle.

- VISTA:** l'istanza n. 39325 del 21/04/2016 di Girgenti Acque spa, con sede in Via Miniera Pozzo Nuovo 1 - Aragona (AG), tesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire lavori di riparazione alla condotta sottomarina di scarico dell'impianto di depurazione del Comune di Porto Empedocle, a causa dell'impossibilità di esecuzione dell'intervento (già autorizzato) per difficoltà tecniche;
- VISTE:** l'autorizzazione n. 542/2015 del 29/10/2015 (più volte prorogata) e le Ordinanze n. 69/2015 del 29/10/2015, 72/2015 del 02/12/2015 e 1/2016 del 04/01/2016 di questo comando,
- VISTA:** l'autorizzazione del 26/10/2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento;
- VISTO:** il D M 31/08/1968 (*Codice internazionale dei segnali*);
- VISTA:** la L. 27/12/1977 n. 1085 (*Ratifica della Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20/10/1972 - COLREG 1972*),
- VISTO:** il D. Lgs. 18/07/2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*),
- VISTO:** il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- VISTO:** il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 (*Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- VISTO:** il D. Lgs. 09/01/2012 n. 4 (*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*);
- RITENUTO:** necessario disciplinare il regolare svolgimento dei lavori, per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
- VISTI:** gli art. 17, 18, 28, 30, 68, 81, 1231, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (*Codice della Navigazione*) e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*);
- VISTA:** la propria Autorizzazione n. 139/2016 del 24/03/2016, debitamente prorogata in data 26/04/2016;
- VISTO:** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico*) che recita: "A far data dal 01/01/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici";

RENDE NOTO

che Girgenti Acque spa (*impresa responsabile*), con sede in Via Miniera Pozzo Nuovo 1 - Aragona (AG), è autorizzata ad eseguire lavori di riparazione alla condotta sottomarina di scarico dell'impianto di depurazione del Comune di Porto Empedocle. Le attività si svolgeranno dal 27/04/2016 al 26/05/2016, dall'alba al tramonto, nello specchio acqueo individuato nella planimetria in ALL. 1 (parte integrante del presente provvedimento), mediante utilizzo di 4 sommozzatori in servizio locale e mezzi nautici di appoggio della ditta Maniscalco Accursio Luca (*impresa esecutrice*);



ORDINA

Art. 1 (Disciplina per la sicurezza della navigazione, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale)

- 1.1 Per la durata dei lavori è fatto obbligo all'impresa responsabile, all'impresa esecutrice e ad ogni operatore di attenersi all'autorizzazione citata in premessa.
- 1.2 Per la durata dei lavori è fatto obbligo a chiunque di:
 - 1.2.1 divieto di navigazione, ancoraggio, transito, sosta, pesca, balneazione, sorvolo (a quota inferiore a 50 metri) ed ogni altra attività di superficie e subacquea all'interno dell'area dei lavori;
 - 1.2.2 prestare massima cautela e prudenza in prossimità dell'area dei lavori;
 - 1.2.3 valutare l'eventuale adozione di misure e precauzioni aggiuntive, al fine di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale;
 - 1.2.4 attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Autorità Marittima o dal personale dell'impresa responsabile o dell'impresa esecutrice.

Art. 2 (Esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni)

- 2.1 I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizi di pronto soccorso ed emergenza, nonché a personale e mezzi dei servizi preposti delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza, o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area interessata.
- 2.2 Per motivi di sicurezza, al personale di cui al presente articolo è fatto obbligo di segnalare all'impresa responsabile, all'impresa esecutrice o ad ogni altro operatore, nei casi previsti, la propria presenza nell'area interessata, e di prestare in ogni occasione massima cautela.

Art. 3 (Norme sanzionatorie)

- 3.1 I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
 - 3.1.1 art. 1161, 1164, 1174, 1231 del *Codice della Navigazione*;
 - 3.1.2 art. 336-360, 650-651, 658-660, 673 del *Codice Penale*;
 - 3.1.3 art. 53 del D. Lgs. 18/07/2005 n. 171;
 - 3.1.4 art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
 - 3.1.5 art. 55-60 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81;
 - 3.1.6 art. 7-24 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4.
- 3.2 I trasgressori sono responsabili di danni a persone, animali e cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 4 (Entrata in vigore e norme finali)

- 4.1 La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:
 - 4.1.1 pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;



- 4.1.2 affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- 4.2 La diffusione della presente Ordinanza, al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione, è altresì assicurata mediante inoltre a:
- 4.2.1 amministrazioni comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili d'interesse;
- 4.2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d'interesse;
- 4.2.3 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;
- 4.2.4 soggetti destinatari dell'Autorizzazione meglio citata in premessa, cui è fatto obbligo di esporre la presente Ordinanza in luogo visibile presso l'area dei lavori e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati.
- 4.3 La presente Ordinanza sarà trasmessa alle competenti autorità per la richiesta di emissione di apposito "Avviso ai naviganti" e per ogni eventuale aggiornamento della cartografia nautica ufficiale dello Stato.
- 4.4 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 28/04/2016

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Massimo DI MARCO

